



## Allegato B – Caratteristiche tecniche

**Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazioni d'interesse, ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa "brokeraggio assicurativo" per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, con decorrenza dal 01/01/2026**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Avviso ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di consulenza ed assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. Del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), nonché successivi regolamenti ISVAP.

Il suddetto servizio consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (di seguito per brevità denominata "Associazione") delle seguenti attività, indicate in via principale e non esaustiva:

- Individuazione , analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Associazione riterrà di sottoporre;
- Amministrazione del programma assicurativo e valutazione delle coperture esistenti, delle possibili modifiche ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Associazione;
- Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- Predisposizione dei capitoli speciali tecnici per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi che, approvati dall'Associazione, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori relativi al rinnovo delle polizze in scadenza, all'attivazione di nuove coperture richieste da normative sopravvenute, da recesso



- contrattuale da parte della Compagnia assicurativa, situazioni di negligenza, fallimento della Compagnia assicurativa o da nuove esigenze dell'Associazione;
- Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti) e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
  - Supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti tra l'Associazione e le Compagnie assicurative relativamente l'emissione tempestiva delle polizze, delle appendici, la notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali integrazioni con almeno 30 (30) giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, ed ogni altra attività amministrativo-finanziaria connessa, incluso il versamento dei premi alle Compagnie assicurative per conto dell'Associazione;
  - Supporto tempestivo nella gestione, nelle attività e nei rapporti fra l'Associazione e le Compagnie assicurative, anche qualora quest'ultime risultino negligenti o in rischiose situazioni economiche tali da non garantire sufficientemente la copertura di eventuali sinistri dell'Associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fallimento o messa in liquidazione della Compagnia assicurativa);
  - Assistenza nelle varie fasi di trattazione degli eventuali sinistri, attivi e passivi, occorsi durante il periodo di copertura assicurativa e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori;
  - Formazione in itinere degli operatori incaricati ed indicati dall'Associazione sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
  - Eventuale consulenza ed assistenza a favore degli amministratori e dei dipendenti dell'Associazione, che ne facciano richiesta, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

**Art. 2 DURATA DELL'ACCORDO**

L'incarico ha durata biennale (24-ventiquattro mesi), con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, decorrente dalla data di affidamento dello stesso.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Associazione, come meglio esplicitato all'articolo 3 del presente capitolato.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire all'Associazione di individuare il nuovo broker o di riassumere in capo ad essa le funzioni assicurative, per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi.

**Art. 3 PORTAFOGLIO ASSICURATIVO ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD**

Il premio lordo annuo stimato delle polizze attualmente in portafoglio dell'Associazione è di **€ 39.730,79 (euro-trentanovemilasettecentotrenta/79)** relativamente ai seguenti rami:

- Responsabilità Civile (RCT/RCO);
- ALL RISK Danni materiali e Diretti
- ALL RISK Salvaguardia Impresa Italia - eventi catastrofici
- Tutela Legale Azienda;
- ALL RISK Oggetti d'Arte;
- Infortuni (cumulativa);
- RC Patrimoniale;
- RC Amministratori (D&O);
- Kasko Chilometrica;
- RC Auto;
- RCA Auto + ARD;



Il valore presunto dell'appalto è pertanto stimato in € **132.435,97 (euro-centotrentaduequattrocentotrentacinque/97)** lordi.

Il suddetto importo è stato ottenuto moltiplicando l'importo totale dei premi da versare per l'anno in corso (pari ad € 39.730,79), tenendo conto della durata complessiva dell'appalto, ovvero di 24 (ventiquattro) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, più eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi.

Il raggiungimento di tale importo NON è comunque garantito, né l'Associazione è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Lo scopo primario dell'affidamento del servizio in oggetto è la razionalizzazione delle polizze attualmente in essere ed il conseguimento di un risparmio dei premi sostenuti ad equivalenza delle coperture assicurative proposte.

#### **Art. 4 REMUNERAZIONE DELL'INCARICO**

Il servizio di brokeraggio assicurativo NON comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Associazione poiché l'attività di brokeraggio sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie assicurative, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi, al netto delle imposte, versati dall'Associazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker per le attività svolte, nel caso in cui l'Associazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti.

I compensi del broker resteranno, per intero, ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative e pertanto nulla sarà dovuto dall'Associazione al broker per le attività previste all'articolo 1 del presente Capitolato, né a titolo di compenso né a qualsivoglia altro titolo.

#### **Art. 4 OBBLIGHI DEL BROKER**

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:



- Impiegare propri mezzi e si accollerà tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esercizio, gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- Svolgere l'incarico, alle condizioni di cui al presente capitolato, nell'interesse dell'Associazione;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Associazione;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Garantire, su richiesta dell'Associazione, la presenza del proprio personale presso la sede della stessa;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento dei confronti degli uffici dell'Associazione;

Sono inoltre a carico del broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 5 OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna ed obbliga a:

- Far pervenire al broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di assicurazione;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del broker, che si vale della presentazione medesima;
- Fornire al broker la collaborazione di proprio personale dipendente, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;

Restano di esclusiva competenza dell'Associazione:



- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare e di cui necessita l'Associazione;
- La sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali proposti dalle Compagnie assicurative;

#### **Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE DELL'INCARICO E SUBAPPALTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma di cessione, totale o parziale, del suddetto servizio.

#### **Art. 7 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E RISARCIMENTO DANNI**

L'Associazione ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Associazione che, fin d'ora, si intende sollevata da ogni pretesa.

#### **Art. 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Associazione.

Il broker deve, in modo particolare, mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e su ogni altro materiale; il broker non deve inoltre divulgare informazioni acquisite durante l'espletamento del servizio.



L'Associazione autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità del suddetto servizio.

**Art. 9 NORME FINALI**

Maggiori specifiche tecniche e condizioni contrattuali verranno indicate in sede di richiesta di preventivo.